

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) AI FINI  
DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

***TRA***

- L'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, di seguito denominata anche A.O.U. o Azienda o soggetto ospitante, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Seazzu;

***E***

- L'**Università Telematica Universitas Mercatorum**, con sede in Roma – Piazza Mattei 10, P.IVA 09106101000, d'ora in poi denominata Università o soggetto promotore, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. GIOVANNI CANNATA, nato a Bari il 08/03/1947;

***VISTI***

- la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo";

- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", del MUR, adottato in concerto con il Ministero della Salute.

***PREMESSO CHE***

- l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica

valutativa;

- il tirocinio pratico-valutativo si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;

- gli studenti che hanno conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia o che in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, e che non abbiano già concluso il tirocinio professionale in base alle norme previgenti, potranno acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo corrispondente a 30 CFU di attività formative professionalizzanti e di una prova pratica valutativa;

- l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

- l'art. 52, comma 2, del D.P.R. 328/01 che sancisce la durata di un anno del tirocinio, ai fini dell'abilitazione;

- l'art. 1, comma 2 del Decreto del MIUR datato 13 gennaio 1992, n. 239, sancisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";

- il tirocinio è superato con il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità, che dà titolo per accedere all'Esame finale abilitante. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

	<b>Art. 1 – Premessa</b>	
	Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	<b>Art. 2 – Oggetto</b>	
	La convenzione, al fine di snellire l'iter relativo all'attivazione dei singoli tirocini, disciplina la possibilità che gli studenti dell'Università frequentino le strutture dell'Azienda per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito del percorso formativo previsto dai corsi da essi frequentato.	
	L'A.O.U. di Cagliari si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti in tirocinio professionalizzante fino a un massimo di 750 ore da definire con piano programmatico individuale (ai sensi D.M. 567/2022) e secondo la disponibilità delle Strutture interessate, che valuteranno ogni richiesta di tirocinio caso per caso.	
	Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (di seguito, TPV).	
	I tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della Legge n. 196 del 24/06/1997 e ss.mm.ii., non costituiscono rapporti di lavoro né libero professionale e non potranno essere utilizzati per la sostituzione del personale. Altresì, non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.	
	<b>Art. 3 – Durata</b>	
	La durata della convenzione è pari ad anni tre (3) e decorre dalla data di	

sottoscrizione del Direttore Generale dell'A.O.U. di Cagliari. È tassativamente esclusa qualsiasi possibilità di proroga o rinnovo tacito. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC.

#### **Art. 4 – Attivazione dei tirocini e progetto formativo**

Ogni tirocinio sarà attivato in base di una specifica richiesta del soggetto proponente – che dovrà richiamare la presente convenzione – e sarà formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo redatto dal soggetto promotore e dovrà essere sottoscritto dal tutor individuato dall'Azienda e dal tirocinante per accettazione.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Ente.

L'A.O.U. di Cagliari prende atto che il TPV ha la durata massima di 750 ore da svolgere nell'arco di un anno, con inizio il 15 gennaio, il 15 maggio o 15 settembre di ogni anno.

Il progetto formativo deve riportare:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il percorso di studi a cui il tirocinante è iscritto con i riferimenti che ne attestino il riconoscimento da parte delle istituzioni competenti e/o corso di studi nel caso di studente universitario;
- c) i nominativi e i recapiti del tutor del soggetto proponente e del tutor

individuato dall'azienda;

d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;

e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

f) le strutture (sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;

g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

In ottemperanza al DM 567/2022, articolo 2, comma 2, lo svolgimento del TPV dovrà riguardare attività supervisionate che prevedano l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le attività, i giorni di presenza e l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante dovranno essere documentate nel libretto personale, scaricabile on-line, debitamente firmato dal responsabile dell'Ente e dal tutor designato dall'Ente. Quest'ultimo si assume la responsabilità formativa

supervisionando le attività e rilasciando una formale attestazione della frequenza unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante (ai sensi DM 567/2022, articolo 2, comma 4).

#### **Art. 5 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- e) rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi);
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento

dandone informazione scritta ai relativi tutor;

h) a conclusione del percorso di tirocinio, consegnare il libretto alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea di area psicologica della Facoltà per gli adempimenti amministrativi.

Le parti convengono che l'A.O.U. può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Art. 6 – Rimborso spese**

A favore dell'Azienda, nella sua qualità di soggetto ospitante, dovrà essere corrisposto un contributo economico a titolo di rimborso spese; il rimborso verrà quantificato sulla base del costo orario dello straordinario previsto dal C.C.N.L. di riferimento del tutor individuato per ogni ora di attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

#### **Art. 8 – Prevenzione e sicurezza**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso.

Sono inoltre a carico del soggetto promotore la formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la mansione, con l'impegno di fornire preventivamente attestazione dell'avvenuta formazione e programma dei

corsi, mentre sarà cura del soggetto ospitante effettuare l'eventuale formazione aggiuntiva (su rischi specifici non preventivabili e la formazione sulla gestione delle emergenze proprie dell'Azienda).

Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti del soggetto ospitante che provvederà a garantirne la conoscenza.

#### **Art. 9 – Sorveglianza sanitaria**

L'avvio della frequenza presso il soggetto ospitante è subordinato all'avvenuta validazione da parte del medico competente dello stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del tirocinante.

Nel caso di tirocinanti che devono svolgere le attività all'interno di unità operative assistenziali, unitamente al giudizio di idoneità, dovranno essere certificate l'avvenuta vaccinazione per epatite B, morbillo – parotite – rosolia - varicella, nonché IgG per questi agenti virali e Test Mantoux non antecedente a 24 mesi.

#### **Art. 10 – Responsabilità, coperture assicurative e comunicazioni**

L'Azienda si intende sollevata e indenne da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei tirocini, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone, animali o cose e per eventuali conseguenti richieste di indennizzo e/o risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda, nessuna esclusa.

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti

nel settore. La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda ma rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (posizione n. 02009269200), nonché per la Responsabilità Civile (n. 2017/07/6133067 ITALIANA ASSICURAZIONI). Gli estremi della polizza vengono riportati in dettaglio all'interno del progetto formativo.

È a carico del soggetto promotore dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante.

Per quanto attiene alla responsabilità civile, si precisa che il soggetto promotore assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione mentre operano fuori sede.

L'Azienda ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

#### **Art. 11 – Risoluzione della convenzione e recesso**

In tema di risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 21 *sexies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, l'A.O.U. si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla convenzione, previa

formale comunicazione all'Università con preavviso non inferiore a 30 giorni.

#### **Art. 12 – Clausola anti pantouflage**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. l'Università dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 13 – Codice di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del Codice di Comportamento integrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, il proponente e, per suo tramite, i Tirocinanti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

Per quanto sopra, il Legale Rappresentante dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione della presente convenzione, mediante accesso

attraverso il seguente URL:

[https://www.aoucagliari.it/home/it/atti\\_generali\\_.page](https://www.aoucagliari.it/home/it/atti_generali_.page)

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati

personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla presente convenzione, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'A.O.U., sia nell'albo pretorio che nella sezione "amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza. e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese così come previsto dalla normativa di settore. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture dell'Azienda, all'Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione della convenzione e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono

esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Il promotore acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità legate all'esecuzione del presente atto e dichiara di aver preso visione dell'informativa.

#### **Art. 15 – Riservatezza**

L'Università deve garantire che i tirocinanti prestino l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.

L'Università e i tirocinanti sono comunque obbligati in solido a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della convenzione, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.

Il proponente è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà dell'A.O.U. di risolvere la presente convenzione senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Azienda.

#### **Art. 16 – Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari.

#### **Art. 17 – Spese**

Sono a carico del promotore tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Le spese per l'imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale ed ogni altra inerente sono per intero a carico dell'Università, senza diritto di rivalsa. Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

#### **Art. 18 – Elezione di domicilio**

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 del c.p.c., come segue:

- l'A.O.U. presso la propria sede ubicata in Cagliari (c.a.p. 09124), nella Via Ospedale n. 54;

- l'Università in ogni caso presso l'indirizzo risultante dalla presente scrittura con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda qualsivoglia variazione dell'indirizzo relativo al suo domicilio e/o residenza e/o sede

legale e/o posta elettronica.

Le parti concordano che le comunicazioni tra di esse saranno valide ed efficaci anche se effettuate a mezzo posta elettronica.

**Art. 19 – Norma di chiusura e rinvio**

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le condizioni e le clausole o gli elementi di clausola della presente scrittura sono stati oggetto di trattativa individuale.

Per quanto compatibili, si rimanda al regolamento aziendale approvato con Deliberazione n.1183 del 18 novembre 2019, alle norme del Codice civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

**Per l’Azienda Ospedaliero**

**Per l’Università Telematica**

**Universitaria di Cagliari**

**Universitas Mercatorum**

**Il Direttore Generale**

**Il Magnifico Rettore**

**Dott.ssa Chiara Seazzu**

**Dott. Giovanni Cannata**